

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 21 Luglio 2009

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Roberto Antonelli, Prof. Guido Pescosolido, Prof. Guido Martinelli, Prof. Mario Caravale, Prof. Attilio Celant, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Luciano Zani, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Lucio Barbera, Roberto Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Fulco Lanchester, Antonello Biagini, Luciano Caglioti, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

Assenti giustificati: Prof. Ernesto Chiacchierini.

Assenti: il Prof. Domenico Misiti, Prof. Franco Chimenti, Prof. Raffaele Panella e il Sig. Giovambattista Barberio.

.....o m i s s i s.....

Scuola di Studi Avanzati della Sapienza. Piano di fattibilità.

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 5 e del 26 maggio 2009, hanno espresso vivo apprezzamento di fronte alla prospettiva di costituzione di Scuole volte a rafforzare l'immagine della Sapienza e l'attuale offerta formativa con percorsi didattici di eccellenza protesi verso l'internazionalizzazione.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in quella sede hanno richiesto la predisposizione di piano di sviluppo, corredato di piano finanziario e regolamento organizzativo-didattico.

Nell'ambito del processo di elaborazione progettuale ha preso corpo l'istituzione della SSAS – Scuola di Studi Avanzati della Sapienza, una Scuola ideata secondo le Linee generali di indirizzo per la programmazione triennale 2007-2009 di cui al DM 362/2007 laddove si prevede che *gli obiettivi di miglioramento della qualità dei processi formativi siano perseguibili anche attraverso il potenziamento, all'interno degli Atenei, dell'alta formazione, mediante la sperimentazione, il consolidamento e la istituzionalizzazione delle attività per la formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di dottorato (Scuole Superiori) e per la formazione dottorale (Scuole di dottorato), sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il CNVSU.*

La Scuola costituirebbe una struttura didattica e scientifica speciale della Sapienza da istituirsi ai sensi del D.M. 362/2007 ed, ai soli fini della sua costituzione in Centro di Spesa, equiparabile alle Facoltà ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Nella seduta odierna si sottopone all'attenzione di questo consesso la bozza di Regolamento organizzativo-didattico, allegata parte integrante della presente relazione, quale oggetto di discussione, verifica ed approvazione, con la precisazione che l'art. 7, comma 3 lett.a) del predetto Regolamento sarà sottoposto alle valutazioni ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



Senato
Accademico

Seduta del

21 LUG. 2009

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTI** il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 e relativo allegato contenente le Linee generali di indirizzo per la programmazione triennale 2007-2009;
- VISTO** l'art. 2 comma 2 del Regolamento per l'Amministrazione della Finanza e le Contabilità della Sapienza;
- VISTE** le precedenti delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 5.5.2009 e 26.5.2009;
- VISTA** la relazione predisposta dalla Ripartizione V in collaborazione con la Ripartizione IV;
- VISTA** la bozza di Regolamento allegata alla relazione;

con voto unanime

DELIBERA

- **L'istituzione della Scuola di Studi Avanzati della Sapienza (SSAS);**
- **L'approvazione del relativo Regolamento, dando mandato al Rettore di apportare tutte le modifiche/integrazioni necessarie che riterrà opportune, senza che se ne alteri il contenuto sostanziale.**

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

13

Scuola di Studi Avanzati della Sapienza - SSAS

REGOLAMENTO

Titolo Primo - Principi generali

Art. 1 - Finalità della Scuola

1. La Scuola di Studi Avanzati della Sapienza, di seguito indicato come SSAS, è diretta alla promozione e alla realizzazione di progetti e programmi di ricerca e di formazione, finalizzati alla valorizzazione di competenze scientifiche rilevanti come base per la formazione alla ricerca, rafforzando le collaborazioni nazionali e internazionali e promuovendo l'accesso di studenti particolarmente meritevoli alla ricerca avanzata. Per lo svolgimento delle sue attività la SSAS è dotata di una sede e di strutture residenziali per studenti e docenti, e si convenziona peraltro con Facoltà e Dipartimenti della Sapienza per la realizzazione dei programmi di formazione avanzata.

2. La SSAS:

- organizza attività di didattica integrativa per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale selezionati per concorso;
- organizza attività di formazione in ambito dottorale e post-dottorale;
- è sede dei dottorati residenziali della Sapienza;
- fornisce la struttura di accoglienza per i *visiting professors* della Sapienza;
- riunisce i professori emeriti della Sapienza che proseguono nell'attività di ricerca e di didattica, specie a livello dottorale;
- organizza e sostiene specifici programmi di ricerca di particolare qualificazione, soprattutto a contenuto interdisciplinare;
- contribuisce alla organizzazione di corsi di laurea magistrale con specifiche caratteristiche di innovatività e interdisciplinarietà;
- organizza corsi di alta formazione a livello post-dottorale di alta qualificazione e di accentuata interdisciplinarietà;
- promuove e stipula accordi generali e specifici con istituzioni pubbliche e soggetti privati.

3. L'offerta formativa è articolata in macroaree, come individuate e modificabili dal Senato Accademico; esse sono di seguito elencate, ognuna comprendente corsi ordinari (lauree e lauree magistrali) e corsi dottorali:

- 1) Scientifico-tecnologica
- 2) Ingegneristica
- 3) Umanistica
- 4) Economico-giuridico-politica-statistica
- 5) Biomedica-biologica-psicologica
- 6) Medica

Le attività della SSAS sono curate da un coordinatore per ciascuna delle macroaree di cui al presente articolo.

4. La SSAS opera con un budget attribuito dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza, nonché con risorse finanziarie e patrimoniali acquisite da soggetti pubblici e privati. Stanziamento ed erogazione del finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Sapienza avvengono dietro presentazione di un piano pluriennale di attività, di progetti annuali, dei relativi piani finanziari, nonché dei rendiconti a consuntivo.

Art. 2 - Modalità d'accesso di studenti e dottorandi

1. L'ingresso alla SSAS è riservato ai vincitori di un concorso bandito annualmente.

2. La permanenza nella Scuola è subordinata al soddisfacimento dei requisiti di eccellenza indicati nel bando, con la riserva di possibili aggiornamenti deliberati dal Consiglio d'Indirizzo.

Art. 3 - Personale

1. La SSAS si avvale del personale docente e tecnico amministrativo della Sapienza, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università medesima.

Art. 4 - Organi

Sono organi della Scuola:

- Presidente: Rettore della Sapienza o Suo delegato;
- Direttore della Scuola, coadiuvato da un Vice-Direttore
- Consiglio d'Indirizzo
- Consiglio Scientifico
- Collegio Accademico

Art. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore tra i docenti di prima fascia. Il Rettore propone il nominativo al Senato Accademico, che esprime in merito un parere sull'alta qualificazione scientifica del proposto. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato per non più di una volta consecutiva.

2. Il Direttore

- a) rappresenta la SSAS
- b) conferisce i diplomi della Scuola
- c) sovrintende al funzionamento generale della Scuola e ha la vigilanza sui suoi servizi
- e) convoca e presiede i Consigli
- g) dà esecuzione alle deliberazioni dei Consigli e prende i provvedimenti d'urgenza, riferendone allo specifico Consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva
- h) esercita tutte le attività connesse al regolare svolgimento delle attribuzioni scientifiche, didattiche, amministrative e disciplinari attribuite dal presente regolamento.

Art. 6 - Il Vicedirettore

1. Il Direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni nel triennio da un Vicedirettore, da lui scelto, e che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o di anticipata cessazione.

2. Il Vicedirettore fa parte a titolo consultivo dei consessi in cui sia prevista la presenza del Direttore; ha diritto di voto quando è presente in sostituzione del Direttore. .

Art. 7 - Il Consiglio d'indirizzo – coordinatori di macroarea

1. Il Consiglio d'indirizzo è l'organismo di programmazione didattico-scientifica della Scuola. In esso si imposta e si realizza la collaborazione interdisciplinare con le Facoltà ed i Dipartimenti ad esse facenti riferimento.

2. Il Consiglio d'indirizzo è costituito da:

- a) Direttore della SSAS;
- b) ciascun coordinatore delle sei macroaree di aree di formazione e ricerca, scelti dal Rettore, su terna proposta dal Direttore della SSAS e valutazione, riguardo all'eccellenza scientifica dei proposti nella terna, da parte del Senato Accademico.
- c) un funzionario dell'Amministrazione universitaria di categoria non inferiore alla D, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della gestione amministrativa, contabile e finanziaria;
- d) due allievi della Scuola eletti da tutti gli iscritti alla medesima;
- e) non oltre cinque personalità del mondo istituzionale, culturale ed imprenditoriale di particolare rilevanza anche per il sostegno finanziario delle attività della SSAS, scelte dal Rettore, sentito il Senato Accademico;

I membri di cui alla lettera b), d) durano in carica un triennio e non sono designabili o rieleggibili più di una volta consecutiva.

3. Il Consiglio d'Indirizzo:

- a) approva il piano finanziario pluriennale ed il bilancio preventivo annuale, sulla base delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e di altre risorse derivanti da finanziamenti pubblici o privati;
- b) propone entro il 10 aprile di ogni anno al Consiglio di Indirizzo il numero di posti di alunno da attivare nel successivo anno accademico;
- c) nell'ambito delle disponibilità finanziarie specifiche assegnate dal Consiglio di Amministrazione e delle proprie, bandisce annualmente ed entro il 31 maggio il concorso di ammissione alla Scuola, indicando i moduli disciplinari ed interdisciplinari che verranno attivati, e designando, dopo la scadenza dei termini, le commissioni di concorso;
- d) stabilisce, entro il 15 luglio, le linee guida dei piani di studio degli allievi;

- e) valuta, anche mediante delega ad apposite commissioni, i piani di studio e le attività proposte dagli allievi;
- f) stabilisce i criteri di formazione delle commissioni per gli esami interni di valutazione del profitto, per i colloqui e per la discussione della tesi finale.

4. Le sedute del Consiglio d'indirizzo vengono verbalizzate dal Responsabile amministrativo-gestionale della SSAS.

5. Il Consiglio d'indirizzo può istituire commissioni consultive a carattere tecnico, anche suddivise per macroarea o maggiormente articolate.

ART. 8 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio scientifico è costituito, oltre che dal Direttore, da eminenti personalità italiane e straniere, esterne alla Sapienza. Il Consiglio scientifico è nominato dal Rettore della Sapienza, che ne stabilisce le dimensioni e che procede alla nomina su proposta in pari misura del Senato Accademico e del Consiglio di Indirizzo. Esso dura in carica quattro anni.

2. Il Consiglio scientifico ha la funzione di valutazione della qualità delle attività programmate ed effettuate. Esso esprime le sue valutazioni sia in riunioni collegiali, che mediante valutazione individuale anche per via telematica da parte dei singoli componenti.

Art. 9 - Collegio Accademico

1. Il Collegio Accademico è costituito da:

- a) i Docenti della Scuola, ivi inclusi i Docenti con contratto di ricerca o di didattica;
- b) due studenti per ciascuna area, di cui uno dei Corsi di Laurea ed uno dei corsi di dottorato di ricerca.

2. Il Collegio accademico ha funzioni consultive sulla programmazione delle attività e sulla loro valutazione prospettica anche da parte degli allievi.

Titolo secondo - Ordinamento delle attività scientifiche e didattiche

Art. 10 – Classi/macro-aree

1. L'SSAS articola la propria attività nelle macroaree/classi di cui al comma 3 della'art.1.

2. L'afferenza di Dipartimenti e Facoltà alle macroaree/classi è determinata ed eventualmente aggiornata dal Senato Accademico.

3. Per ogni macroarea/classe la SSAS organizza corsi di studi per gli allievi appartenenti alle rispettive Facoltà e Dipartimenti, sia per corsi di primo livello che di laurea magistrale o di dottorato.

Art. 11 - Corsi ordinari

1. I corsi di studio della Scuola hanno la durata prevista per i corsi di laurea o di dottorato. Qualora si tratti di corsi soggetti ad altro ordinamento, essi hanno la durata prevista dal rispettivo ordinamento universitario.

2. Nei Corsi sono contemplati:

- a) Corsi di lezioni e seminari disciplinari
- b) Corsi di lezioni e seminari interdisciplinari
- c) Corsi di lingue straniere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi
- d) Corsi di informatica
- e) Conferenze
- f) Esercitazioni di laboratorio

3. I moduli di insegnamento che vengono annualmente impartiti ed i rispettivi crediti formativi interni vengono stabiliti dal Consiglio d'indirizzo in relazione alle esigenze della Scuola ed in base alle disponibilità di bilancio. Il Consiglio d'Indirizzo stabilisce i piani di studio che gli allievi seguiranno in base all'anno ed all'indirizzo di studio.

4. La Scuola:

- a) stipula appositi accordi con i Dipartimenti, i Centri di Ricerca e di Servizio e con le Facoltà della Sapienza per favorire il pieno inserimento degli allievi nel sistema della ricerca dell'Università fin dal loro ingresso alla SSAS;
- b) formula altresì accordi e convenzioni con enti culturali e territoriali onde assicurare la migliore attuazione dei progetti educativi.

5. La SSAS rilascia apposito diploma agli allievi che abbiano seguito i suoi corsi ottemperando alle norme e ai requisiti di qualità ed eccellenza stabiliti dagli organi della Scuola.

Titolo Terzo - Allievi

Art. 12 – Doveri e diritti degli allievi

1. Gli allievi hanno il dovere di frequentare le attività programmate, di uniformarsi alle norme comportamentali disposte dalla Scuola e di conseguire il profitto atteso, secondo i criteri di eccellenza che caratterizzano la Scuola.
2. Gli allievi hanno diritto al vitto e all'alloggio gratuiti dal 20 settembre al 20 luglio dell'anno successivo. Tale beneficio è indipendente dalle condizioni economiche dell'allievo e della sua famiglia. Il vitto e l'alloggio verranno forniti presso la Sede della Scuola o idoneo istituzione pubblica o privata convenzionata.
3. Gli allievi beneficiano dell'esonero dalle tasse dell'Università "La Sapienza", salvo quanto eventualmente diversamente specificato nel bando di concorso.
4. Gli allievi sono assistiti nell'organizzazione dei loro studi e nei rapporti con l'Università da tutor scelti dal Consiglio Accademico.
5. I benefici sono subordinati al merito, secondo la specifica normativa approvata ed eventualmente aggiornata dal Consiglio d'Indirizzo, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 13 - Obblighi degli allievi

1. Gli allievi seguono le lezioni e le esercitazioni delle rispettive Facoltà. Seguono i corsi interni della Scuola per complessivi 12 crediti formativi interni annuali ripartiti in 8 crediti di corsi disciplinari e 4 crediti di corsi interdisciplinari.
2. Gli allievi seguono un corso di Lingua Inglese, finalizzato allo sviluppo di abilità per scopi accademici, pari a 3 crediti formativi interni, e due moduli di una o due altre lingue pari a 3 crediti interni ciascuna; queste lingue sono scelte dallo studente all'interno di un'offerta che riguarda l'Europa orientale, l'America Latina, il Medio-Oriente, l'Estremo Oriente.
3. Qualora non abbiano conseguito la patente ECDL (European Computer Driving Licence), gli studenti dovranno conseguirla entro il primo anno di corso.
4. All'inizio dell'anno accademico gli allievi concordano con il Direttore o con docente dal medesimo delegato il proprio piano di studi.
5. Nel mese di marzo di ogni anno di studio, ad eccezione dell'ultimo anno del corso di laurea magistrale, gli allievi sostengono un colloquio atto a dimostrare i loro progressi e il loro coordinamento negli studi. A partire dal secondo anno il colloquio consiste in una tesina discussa con un professore dell'Università, anche di Facoltà diversa da quella di appartenenza.
6. Le commissioni per i colloqui di cui al precedente comma o per la discussione della tesina sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da tre membri. La commissione al termine del colloquio formula un breve giudizio sull'attività e sulle attitudini del candidato, dichiarandone l'idoneità o meno al proseguimento degli studi presso la Scuola.
7. Gli allievi devono sostenere tutti gli esami previsti dal loro piano di studi universitario entro il 31 ottobre di ogni anno, riportando una media e voti minimi stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo. La media non può essere inferiore al miglior decile riportato dagli studenti della specifica Facoltà.
8. Il voto minimo per ciascun esame è stabilito in 25/30.
9. Gli allievi devono conseguire il titolo di studio entro il 31 ottobre della durata legale dei corsi, salvo che sia diversamente previsto dall'ordinamento didattico.
10. I corsi disciplinari prevedono un unico esame finale integrato anche quando sono costituiti da più moduli indipendenti. Il voto è espresso in trentesimi. Per i corsi interdisciplinari è previsto un colloquio in seguito al quale viene dato un giudizio di idoneità. I corsi di lingue prevedono un giudizio di idoneità.
11. Tutti gli esami interni alla Scuola devono essere sostenuti entro il 31 ottobre. La patente ECDL dovrà essere conseguita entro il 31 ottobre dell'anno successivo al concorso di ammissione.

12. Lo studente che al 31 ottobre abbia ottemperato a tutte le prescrizioni di cui ai commi precedenti è confermato quale alunno della scuola e continua a godere dei connessi diritti. Gli allievi che non abbiano ottemperato a tali obblighi decadono dalla qualifica di allievi dal 31 ottobre e da tale data non godono più dei connessi benefici. In ogni caso l'alunno decade da tali diritti al compimento dell'anno accademico in cui il suo piano degli studi prevede il conseguimento della Laurea specialistica o di altro titolo di livello equivalente o superiore.

13. Nei casi in cui, per certificate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'allievo, non possano venire rispettate le scadenze previste dal presente articolo, il Consiglio d'Indirizzo può concedere una proroga compatibile con il regolare prosieguo degli studi. In questo caso l'allievo mantiene i diritti sino allo scadere della proroga, ove non decada per altre cause.

14. Gli allievi hanno l'obbligo della residenzialità presso le strutture collegiali convenzionate dal lunedì al venerdì durante i periodi di attività accademica. In caso di inadempienza il Consiglio d'Indirizzo potrà prevedere una sanzione per tale comportamento. Autorizzazioni in deroga sono concesse dal Direttore.

15. Gli allievi si impegnano a collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi in cui risiedono ed a rispettare le norme che li regolano. Gli studenti rispondono dei danni apportati per mancanza o colpa agli stabili o alle suppellettili del collegio che li ospita. A tal fine possono essere tenuti a effettuare un deposito di garanzia.

Art. 14 - Diploma

1. Il Diploma di Licenza della SSAS viene conferito agli allievi che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi, abbiano conseguito i 60 crediti formativi interni presso la Scuola ed abbiano conseguito la laurea specialistica o altro titolo di livello equivalente o superiore presso l'Università "La Sapienza". I crediti formativi interni potranno, sulla base di specifici accordi tra la Scuola ed i competenti organi didattici dell'Università, venire riconosciuti ai fini di iscrizioni a corsi universitari o di prosecuzione negli studi o nei corsi di dottorati.

2. La Commissione di diploma è costituita tra cinque e sette membri nominati dal Direttore della Scuola, ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato. Il voto di licenza è espresso in centodecimi su 110 e può prevedere la dignità della lode, che deve essere concessa all'unanimità.

3. Il Diploma di Licenza deve essere conseguito entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione del corso regolare di studi.

Titolo Quarto - Norme transitorie e finali

Art. 15 - Comitato degli Esperti

1. Nella prima attivazione della SSAS, fino alla costituzione dei Consigli previsti all'art. 4, le funzioni di competenza degli stessi sono attribuite ad un Comitato di Esperti, composto di 7 docenti della Sapienza, compreso il Direttore della SSAS; i componenti del Comitato sono proposti e nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

2. Il Comitato provvede a quanto necessario per l'avvio della Scuola ed a disporre la prima tornata di concorsi di ammissione anche in deroga alle scadenze previste dal presente Regolamento.

Art. 16 - Strutture temporanee della Scuola

1. In attesa della disponibilità dei locali da adibire a sede definitiva della Scuola e dei relativi servizi, la Scuola può stipulare convenzioni con Enti e strutture adeguate, al fine di fornire agli allievi i servizi indispensabili.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.

Regolamento di ammissione degli allievi alla SSAS

Art. 14 - Regolamento di ammissione

1. Ogni anno la Scuola bandisce entro il 31 maggio il concorso di ammissione, determinando per ciascuna delle due classi il numero di posti da porre a concorso e gli anni di corso a cui gli allievi possono concorrere, nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto di autonomia. In ogni caso almeno la metà dei posti a concorso deve essere riservata a concorrenti al primo anno di corso.

Nell'ambito di ciascuna classe la Scuola può determinare riserve di posti per particolari corsi di laurea o gruppi di corsi di laurea.

Al concorso può partecipare chiunque disponga di un titolo di studio che permetta l'accesso alle Facoltà universitarie dell'Università "La Sapienza".

L'ammissione diventa definitiva con l'iscrizione all'Università.

La Scuola determina altresì i limiti di età cui devono soddisfare i concorrenti.

2. Nel caso di Facoltà con riserva di posti stabilita per legge la partecipazione al concorso di ammissione non è sostitutiva del concorso nazionale, tranne che per i casi espressamente previsti dal bando di concorso.

Nel caso di Corsi di laurea con limitazioni all'accesso stabilite in sede locale, ovvero con prove di valutazione all'ingresso, l'idoneità nel concorso di ammissione ha valore di superamento delle prove di valutazione e porta all'eventuale iscrizione in sovrannumero nei corsi ad accesso programmato.

3. Ottemperando alle norme e ai requisiti di cui al titolo V, gli allievi ammessi alla Scuola passano agli anni successivi fino al conseguimento della Laurea Specialistica o di altro titolo di livello equivalente presso l'Università.

4. Il Consiglio d'Indirizzo può, ove il risultato del concorso lo renda opportuno, chiedere alla delegazione del Consiglio di Amministrazione di ammettere un numero di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso.

5. I posti di alunno si conseguono in seguito a concorso per esami. I concorsi vengono banditi entro il 31 maggio di ogni anno e sono resi pubblici secondo le modalità di legge. I partecipanti indicano la classe-macroarea a cui concorrono e il Corso di laurea cui intendono iscriversi.

Art. 15 - Prove d'esame

1. Gli esami di concorso sono costituiti da un minimo di due prove scritte e sono seguiti da una prova orale atta a valutare la preparazione, la capacità e le motivazioni del candidato.

2. Il bando di concorso determina i criteri per l'attribuzione dei voti per le prove scritte e il punteggio minimo che deve essere raggiunto per la partecipazione alla prova orale. Tale punteggio minimo non può essere inferiore a sette decimi.

3. Nel bando di concorso vengono indicate le materie oggetto delle prove scritte e orali a seconda del corso di laurea prescelto.

Art. 16 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione sono nominate annualmente dal Direttore della Scuola e ciascuna di esse è composta da un numero di membri non inferiore a cinque.

I membri sono designati dal Consiglio d'Indirizzo tra i professori universitari e i ricercatori di ruolo. Le commissioni possono essere integrate, ove opportuno, da esperti per specifiche materie. Nell'atto di nomina viene designato il Presidente della Commissione e l'eventuale sostituto; vengono altresì nominati i commissari supplenti.

2. Ciascun commissario dispone di un punteggio da 1 a 10 per ogni prova prevista. Al termine delle prove orali le commissioni formulano le rispettive graduatorie di merito. Non sono ammessi ex-aequo. Non può essere immesso nelle graduatorie chi non abbia superato le prove scritte con la valutazione di cui all'art. 12 e non abbia raggiunto almeno sette decimi nella prova orale.

Art. 17 - Ammissione dei vincitori

1. I vincitori del concorso devono comprovare di essersi iscritti al Corso di laurea o di dottorato dell'Università indicato nella domanda. E' facoltà del Direttore della SSAS concedere, per motivate esigenze, una modifica dell'indirizzo di studio purché essa sia compatibile con le prove sostenute nel concorso.

Dovranno inoltre presentare alla segreteria della Scuola tutti i documenti richiesti dal bando di concorso, nonché gli eventuali documenti e certificati che potessero essere richiesti dal collegio ove gli allievi hanno la residenza.